



27 NOV. 2017

28248/17

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 17675/2012

Cron. 28248

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Presidente - Ud. 05/07/2017

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Consigliere - PU

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17675-2012 proposto da:

MR , elettivamente domiciliato in ROMA,  
 VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio  
 dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LA  
 GIOIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LR ;

- intimato -

Nonché da:

2017

3064

LR , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio  
dell'avvocato MASSIMO PIERALLI, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato GIULIO MARCHESI,  
giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**  
**contro**

MR , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio  
dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LA  
GIOIA, giusta delega in atti;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 310/2011 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 14/07/2011 R.G.N. 42/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PAGETTA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del  
ricorso incidentale;  
udito l'Avvocato ROMAGNOLI ILARIA per delega Avvocato  
LA GIOIA CLAUDIO;  
udito l'Avvocato MARCHESI GIULIO.

## Fatti di causa

1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato RM , agente generale IA al pagamento, in favore del subagente RL , della somma di € 6.948,80 a titolo di differenze provvigionali e il detto subagente al pagamento, in favore del M , dell'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 7.713,30, ha condannato RM al pagamento di ulteriori € 66.535, 93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14.10.2005, a titolo di indennità di fine rapporto; ha confermato nel resto la decisione e compensato nella misura di 2/3 le spese di lite ponendo il residuo a carico dell'appellato M .

1.1. Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che l'appello incidentale del M aveva investito solo la statuizione di condanna alle differenze provvigionali, senza riproporre le domande non accolte dal giudice di prime cure; ha quindi, escluso che, dopo la iniziale acquiescenza, il L avesse prestato il proprio consenso alla ulteriore riduzione dei compensi per provvigioni decisa dall'agente generale e, quindi, confermato le differenze a tale titolo dovute al subagente, quali quantificate in prime cure; ritenuta la insussistenza, sulla base della prova orale e documentale, della giusta causa di recesso ha escluso il diritto del recedente L alla indennità sostitutiva del preavviso; ha, quindi, ritenuto che, ai sensi dell'art. 21 Accordo Nazionale Agenti, al subagente receduto erano, comunque, dovute le indennità di cui agli articoli da 31 a 36 dell'Accordo economico collettivo e condannato il M al pagamento del relativo importo, quantificato sulla base dei prospetti allegati alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado e alla relazione del consulente tecnico di parte.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di sei motivi RM ; la parte intimata ha depositato tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi ; RL ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria .





### Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso principale RM denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 434 e 342 cod. proc. civ., osservando che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, l'appello incidentale aveva investito anche la statuizione di prime cure relativa alla misura della indennità sostitutiva del preavviso; con l'appello incidentale era stato, infatti, chiesto in via principale che la detta indennità fosse liquidata nella misura di € 8.744,22 in luogo di quella, pari a € 7.713,30, attribuita in prime cure.

2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 434, comma primo, e 342, comma primo, cod. proc. civ., censurando la decisione per avere omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell'appello principale, fondata sull'assenza di specifica censura relativa al mancato riconoscimento della indennità di risoluzione del rapporto o, comunque, per averla implicitamente disattesa.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 14, comma primo lett. b), dell'art. 16, comma primo, dell'art. 17, comma primo, dell'art. 21 comma primo, degli artt. da 31 a 36 dell'Accordo nazionale agenti/subagenti IA 27.11.1986, osservando che la corretta lettura del testo dell'Accordo comportava che, in caso di recesso senza giusta causa del subagente, a questi non spettassero le indennità di risoluzione del rapporto. Sostiene che tale lettura era coerente con la natura sostanzialmente risarcitoria di tali indennità.

4. Con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. degli artt. 434 342, cod. proc. civ. nonché contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, censurando, in sintesi, la decisione per avere confermato la misura della indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente, liquidata dal Tribunale in € 7.713,30 laddove la stessa, secondo quanto calcolato dal consulente tecnico d'ufficio

risultava pari a € 8.744,22. In questa prospettiva deduce l'omessa pronunzia del giudice di appello sul motivo di gravame articolato a riguardo e, comunque, l'errore del giudice di merito ove dovesse ritenersi tale motivo implicitamente disatteso.

5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 115 cod. proc. civ. e agli artt. 2702, 2710, 2727 e 2728 cod. civ. nonché omessa motivazione circa fatto decisivo e controverso ( artt. 132 cod. proc. civ. e artt. 2702, 2710. 2727 e 2728 cod. civ.), censurando, in sintesi, la decisione per avere omesso di considerare che il L , dopo l'iniziale contestazione relativa alla riduzione dei compensi provvisori disposta dall'agente, nulla aveva più obiettato in relazione agli estratti conto inviatigli da esso M , accettati senza riserve, di talché, in via presuntiva, avrebbe dovuto trarsene la conseguenza dell'esistenza di un accordo in ordine a tale riduzione.

6. Con il sesto motivo si chiede la condanna di controparte alle spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione .

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale RL deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo concernente gli inadempimenti posti in essere da RM In relazione all'art. 118 cod. proc. civ.. Censura la decisione di appello per avere la Corte territoriale, nel valutare, al fine della verifica della giusta causa di recesso del subagente, lo scorporo clienti operato dall'agente sul portafoglio del subagente, concentrata la propria attenzione solo sulla circostanza che, essendo tale scorporo inferiore al 20% del totale, non si richiedeva anche il consenso del subagente. Lamenta, in particolare, la mancata considerazione delle modalità con le quali tale scorporo era avvenuto evidenziando, in sintesi, che esso poteva ritenersi consentito solo per i clienti dei comuni indicati nel verbale di scorporo e non anche, come avvenuto, per i clienti appartenenti ad altri comuni, in relazione ai quali - precisa - non era intervenuto alcun accordo in tal senso. Deduce, inoltre, che la richiesta di chiarimenti effettuata all'ISVAP non configurava, come assunto da controparte, violazione della regola che imponeva al subagente di non rivolgersi all'ISVAP.



8/ Con il secondo motivo di ricorso deduce erronea e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1453, 1455, 1751, 1753, e agli artt. 8 e 21 AEC 1986 con riguardo agli inadempimenti posti in essere dal M e alla sussistenza di una giusta causa di recesso del subagente in relazione agli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., censurando la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento del M costituito dal mancato pagamento di provvigioni; assume che tale condotta rientrava in una più ampia strategia di conculcazione dei diritti del subagente. Contesta, infine, la ricostruzione del giudice di appello in ordine alla circostanza che esso L aveva prestato la propria attività in favore di altre società di assicurazione mentre era ancora legato al rapporto di sub agenzia. In questa prospettiva ribadisce che la scelta del recesso era sorretta da giusta causa giustificata dall'inadempimento di controparte, dolendosi del fatto che il giudice di appello avesse ritenuto non provata la mancata consegna degli attestati di rischio da parte dell'agente.

9. Con il terzo motivo di ricorso deduce erronea e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.; premesso che la soccombenza del M era risultata superiore al 50% tenuto conto delle somme domandate a titolo di indennità, assume non giustificata la commisurazione delle spese di lite tra le parti.

10. Ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare con priorità il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che investono la statuizione del giudice di appello di esclusione della giusta causa di recesso del subagente ed il cui eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento del primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale .

10.1. Essi sono entrambi inammissibili.

10.1. Invero, quanto al primo motivo di ricorso incidentale, si rileva che la deduzione relativa alla mancata considerazione della modalità dello scorporo del portafoglio non è sorretta dall'autosufficiente riferimento agli atti e documenti di causa, atteso che dei documenti invocati a fondamento del motivo o manca del tutto la riproduzione del relativo contenuto oppure la

stessa è soltanto parziale e pertanto tale da non consentire al giudice di legittimità la verifica *ex actis* della fondatezza della censura. Tale modalità di articolazione della censura non risulta conforme al principio affermato da questa Corte secondo il quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. 12/12/2014, n. 26174); il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (Cass. 07/02/2011, n. 2966). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L'inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. 26174/ 2014 cit.).

10.2. Parimenti, inammissibili, sotto il profilo della violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., sono le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso, intese a contrastare la valutazione del giudice di appello in ordine alla insussistenza di una giusta causa di recesso, sulla base di una serie di deduzioni in fatto fondate su atti e documenti di causa dei quali è omessa la



compiuta riproduzione nell'illustrazione del motivo il quale risulta peraltro non suffragato dalla adeguata esposizione della vicenda processuale.

11. Il primo motivo di ricorso principale è fondato in quanto, dalla riproduzione autosufficiente dei brani della memoria di costituzione in appello (v. pag 7 ricorso) e dalle conclusioni spiegate in quel giudizio (quali riassunte a pagina 4 del ricorso) si evince che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, il M, con l'appello incidentale, aveva investito anche la quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso, quale liquidata dal giudice di prime cure. La sentenza sul punto è errata e pertanto deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado, con effetto, altresì, di assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, avente ad oggetto la quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso, e del sesto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale., aventi ad oggetto la statuizione sulle spese di lite.

12. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte ammissibile.

12.1. Invero è infondato laddove denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., alla luce del principio secondo il quale non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 24/06/2005, n. 13649). Tali principi



risultano applicabili alla fattispecie in oggetto atteso che l'esame ed accoglimento della censura formulata da L. in ordine al mancato riconoscimento della indennità di risoluzione del rapporto da parte del giudice di prime cure, ha necessariamente implicato il rigetto della eccezione di genericità del gravame avanzata dal Morigi.

11.2. La ulteriore denuncia di violazione degli artt. 434, comma primo, e 342, comma primo, cod. proc. civ., risulta inammissibile in quanto non sorretta dall'adeguata esposizione del fatto processuale; in particolare, parte ricorrente non ha corredato la deduzione della violazione delle norme richiamate con la riproduzione dell'intero contenuto del ricorso in appello e con quello della sentenza di prime cure onde consentire al giudice di legittimità il vaglio delle pertinenza e specificità delle censure articolate in punto di mancato riconoscimento delle indennità di risoluzione alle effettive ragioni della decisione di prime cure.

12. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

12.1. Si premette che l'accordo collettivo del quale è denunciata la violazione e falsa applicazione, non contiene alcuna previsione destinata espressamente a regolare, con riferimento alle indennità di risoluzione di cui agli artt. 31/36 dell'Accordo medesimo, l'ipotesi del recesso del subagente in assenza di giusta causa. Tuttavia, la volontà delle parti collettive appare comunque ricostruibile, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., sulla base della complessiva interpretazione dell'atto in relazione al quale assume rilievo decisivo la previsione dell'art. 21 il quale riconosce al subagente, pur in presenza di recesso per giusta causa dell'agente, il diritto alle indennità in questione.

12.2. Con la richiamata previsione le parti collettive hanno ritenuto, in un'evidente ottica di bilanciamento degli opposti interessi delle categorie rappresentate dai soggetti contraenti, che, comunque, in presenza di giusta causa di recesso dell'agente, anche se determinata, ad esempio, da condotta gravemente inadempiente del subagente, le richiamate indennità fossero da corrispondergli; in altri termini, hanno configurato come non sanzionabile, mediante esclusione del diritto alle indennità di risoluzione in controversia, la

eventuale condotta del subagente concretante giusta causa di recesso dell'agente; alla luce di tale previsione, non appare in alcun modo giustificata la esclusione del diritto alle indennità in questione nella ipotesi, in qualche modo simmetrica alla prima, in cui vi sia stato recesso del subagente non assistito da giusta causa, dovendosi ulteriormente osservare che la perdita di tali indennità non sarebbe spiegabile né in un'ottica risarcitoria in favore della parte non recedente, essendo tale finalità riservata all'istituto dell'indennità di mancato preavviso né in un'ottica sanzionatoria, per quanto sopra rilevato in tema di recesso dell'agente per giusta causa.

13. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la questione della mancata contestazione degli estratti conto inviati successivamente alle lettere del febbraio e aprile 2005 è stata espressamente e complessivamente affrontata dal giudice di merito il quale la ha ritenuta influente alla configurabilità dell'accordo tra le parti in ordine alla riduzione dei compensi provvisori, atteso il tenore letterale delle dette missive e di quella inviata dal legale del L. in data 8.6.2005; le censure articolate si risolvono, pertanto, nella richiesta di attribuzione di un diverso e più favorevole significato probatorio agli elementi considerati dal giudice di appello e quindi nella richiesta di formulazione di un nuovo giudizio di fatto, estranea al sindacato di legittimità (Cass. 05/08/2016 n.16526, Cass. 23/12/2015 n. 25927 )

14. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, respinti il secondo il terzo e il quinto, assorbiti il quarto ed il sesto e devono essere dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto e sesto motivo; rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; accoglie il primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione.

Roma, 5 luglio 2017

Il Consigliere est.

*A. Pagella*

Il Presidente

*pm pm*IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacola*Depositato in Cancelleria  
oggi, 27 NOV. 2017IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacola*